



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Settore Contabilità del Personale

LEGGE DI BILANCIO 2022- Le principali novità fiscali

Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021). Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- 1) la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- 2) la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- 3) la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

1) Aliquote e scaglioni IRPEF

La prima novità riguarda la riduzione, da cinque a quattro, delle aliquote IRPEF. Nel dettaglio, viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%, la terza passa dal 38 al 35% (per i redditi fino a 50.000 euro) e l'ultima rimane al 43%, per i redditi oltre i 50.000 euro.

Le nuove aliquote e gli scaglioni IRPEF, in vigore dal 2022, saranno quindi le seguenti:

- 23% fino a 15.000 euro;
- 25% oltre 15.000 e fino a 28.000;
- 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.

2) Le nuove detrazioni

Sono state modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Settore Contabilità del Personale

Detrazione per redditi di lavoro dipendente - art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR:

Reddito	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro);
Reddito oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito oltre 50.000	Nessuna detrazione

Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 a 35.000 euro.

L'applicazione delle nuove detrazioni art.13 del TUIR sarà disponibile dagli stipendi di febbraio mentre per gennaio verranno recuperate in sede di conguaglio fiscale 2022.

3) **Trattamento integrativo**

La Legge di Bilancio modifica il DL n. 3/2020, che disciplina il trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati e l'ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro.

In particolare, viene ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui.

Il bonus IRPEF è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non oltre 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12), lavoro dipendente (art.13), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda.

Sul calcolo del nuovo Trattamento Integrativo restano ancora dubbi interpretativi e si auspica un tempestivo chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di adeguare correttamente la procedura stipendi.

L'ulteriore detrazione prevista dall'art. 2 del DL n. 3/2020 è invece abrogata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Settore Contabilità del Personale

La nuova Legge di Bilancio ha inserito anche un'agevolazione previdenziale.

Il comma 121 della L. 234/2021, prevede per tutti i dipendenti con reddito fino a 34.996 euro una riduzione dello 0,8% dei contributi carico dipendente.

Anche per questa decontribuzione esistono dubbi interpretativi e pertanto si attendono precisazione da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate sul quale debba essere il corretto calcolo da applicare.